



studio associato zaniboni

Berva Dr. Paola - Conti Dr. Roberto - Zaniboni Dr. Fabrizio

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili



N.protocollo: 10/2009

Data: 13 marzo 2009

Oggetto: LIBRO SOCI

Il D.L. n.185/08, tra le altre novità, nel testo convertito in legge contiene **importanti novità per le Srl**. Con decorrenza **30 marzo 2009**, infatti, viene soppresso l'obbligo di tenuta del libro soci, le cui funzioni vengono trasferite al Registro delle Imprese, soggetto già preposto a svolgere i compiti di pubblicità del ruolo di socio verso i terzi.

L'abolizione dell'obbligo, atteso che sarà comunque possibile tenere il libro come in passato (ancorché privo di valore legale), produce alcuni effetti importanti:

1) **entro il 30 marzo** gli amministratori dovranno procedere al deposito, senza alcun pagamento di imposte di bollo e diritti, di una apposita dichiarazione (si tratta della *c.d. "procedura di allineamento"*), con il fine di integrare le informazioni già in possesso del Registro delle Imprese con quelle non note (riportate invece a libro soci); in particolare dovranno essere comunicati:

- il domicilio di ciascun socio;
- il valore dei versamenti del capitale sociale relativamente alla quota di ciascun socio.

È importante sottolineare l'importanza di verificare con cura la corrispondenza tra libro soci e Registro delle Imprese. Inoltre, si evidenzia che il deposito della dichiarazione in questione, fatto dopo la data del 30 marzo, comporta sia il pagamento delle imposte e dei diritti relativi alla pratica, sia l'applicazione della sanzione amministrativa da €206 a €2.065;

- 2) per effetto delle nuove attribuzioni al Registro delle Imprese e della scomparsa del libro soci, è stato anche **abolito** l'obbligo di deposito, unitamente al bilancio di esercizio, dell'**elenco dei soci** e degli altri titolari di diritti sulle partecipazioni;
- 3) in mancanza di diversa indicazione nell'atto costitutivo, il codice civile prevedeva che l'assemblea dovesse essere convocata tramite lettera raccomandata da inviare almeno otto giorni prima al domicilio del socio, risultante dal libro soci; ora è previsto che **il domicilio cui far riferimento è quello indicato nel Registro delle Imprese**: di qui la necessità di comunicarlo, come indicato al precedente punto 1). Gli amministratori, in futuro, dovranno quindi far riferimento a quest'ultimo indirizzo, per la corretta gestione degli adempimenti societari in materia di convocazione delle assemblee;
- 4) nell'ambito della circolazione delle partecipazioni di una Srl, una **cessione di quote sociali** produce **effetti nei confronti della società**, in capo all'acquirente, **dalla data di deposito dell'atto** al Registro delle Imprese, e non più dall'iscrizione del medesimo atto nel libro soci (nulla cambia relativamente agli effetti verso i terzi, già in precedenza legati all'iscrizione dell'atto nel Registro).

In vista dell'imminente scadenza del 30 marzo 2009, si invitano i Gentili Clienti a prendere quanto prima contatto con lo Studio, onde perfezionare la pratica "di allineamento" con il Registro delle Imprese; a tal fine dovrà essere restituito debitamente compilato e firmato l'allegato formulario.